



 **50&PIÙ**ENASCO
STATUTO 2010



 50&PIÙENASCO
STATUTO 2010

50&Più Enasco, Ente Nazionale di Assistenza Sociale
per gli Esercenti Attività Commerciali (in breve e già Enasco).

00186 Roma, Via del Melangolo 26, telefono 06.688831.

Costituito da Confcommercio-Imprese per l'Italia. Riconosciuto con D.M. 26 aprile 1967
in Gazz. Uff. n. 115 del 9 maggio 1967.

Statuto approvato dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali con nota del 14 maggio
2010, ai sensi della legge 30 marzo 2001, n. 152.

Stampato con mezzi propri - novembre 2012.

Indice

Titolo I

Costituzione - Scopi - Sede - Durata 5

Titolo II

Organizzazione centrale 9

A. Consiglio di Amministrazione

B. Comitato esecutivo

C. Presidente

D. Consigliere Amministratore

E. Collegio dei Sindaci

F. Direttore Generale

Titolo III

Organizzazione periferica 16

A. Uffici Regionali

B. Uffici Provinciali

C. Delegati Comunali

Titolo IV

Ordinamento finanziario 20

Titolo V

Disposizioni finali 21

Titolo I

Costituzione - Scopi - Sede - Durata

Articolo 1

A cura della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo (già Confederazione Italiana del Commercio, del Turismo, dei Servizi, e delle piccole e medie imprese) è costituito l'Ente Nazionale di Assistenza Sociale per gli Esercenti attività commerciali, denominato **"50&PIU' ENASCO"** (in breve e già "ENASCO") per la tutela gratuita dei lavoratori, pensionati, cittadini, stranieri, apolidi e loro superstiti aventi causa, nei limiti delle vigenti disposizioni di legge.

L'Ente è l'organo tecnico mediante il quale la Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, nonché delle Unioni ed Associazioni territoriali, Federazioni di settore ed Associazioni di categoria ad essa aderenti, in rispondenza agli scopi previsti dai loro statuti, svolgono i compiti di assistenza di cui alla legge 30 marzo 2001, n. 152 pubblicata nella G.U n. 97 del 27 aprile 2001.

Con il consenso della stessa Confederazione e l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, possono aderire all'Ente altri Enti o Associazioni che intendono convenzionarsi con esso, per l'estensione dei servizi di assistenza sociale a categorie da loro rappresentate.

Articolo 2

L'Ente ha sede in Roma e giurisdizione su tutto il territorio della Repubblica e svolge la sua attività a mezzo dei propri Uffici centrali, regionali, provinciali e delegati comunali.

Per l'attuazione di quanto previsto al n. 7 dell'art. 6 l'Ente può anche istituire propri Uffici all'estero.

Articolo 3

L'Ente è sottoposto alla vigilanza del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, che può effettuare controlli sulla gestione, prendere visione dei libri

dei verbali, dei bilanci e dei documenti contabili, nonché chiedere chiarimenti sul funzionamento tecnico ed amministrativo.

Articolo 4

La durata dell'Ente è illimitata.

Lo scioglimento dell'Ente può essere disposto dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ai sensi dell'art 16 della legge 30 marzo 2001 n. 152, oppure deliberato dall'Assemblea della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, con le stesse formalità e maggioranze richieste per la messa in liquidazione della Confederazione.

Articolo 5

L'Ente non persegue scopo di lucro.

L'espletamento delle pratiche richieste per il conseguimento delle prestazioni assicurative, assistenziali e previdenziali - previste da leggi o da norme aventi carattere obbligatorio - è totalmente gratuito.

Possono essere poste a carico degli assistibili solamente le spese eventualmente occorrenti per la richiesta e la produzione di documenti.

Articolo 6

L'Ente ha i seguenti compiti:

1. assistere gli aventi diritto nello svolgimento delle pratiche amministrative e medico legali richieste per il conseguimento delle prestazioni contemplate:

a) dalle leggi sulle assicurazioni obbligatorie, concernenti le malattie, gli infortuni e le malattie professionali, l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, la nuzialità e la natalità;

b) dalle norme riguardanti ogni altro trattamento previdenziale e assistenziale, compresi gli assegni familiari;

c) dalle disposizioni sulle pensioni civili e militari;

d) dalle leggi sul risarcimento di danni causati da eventi bellici o calamitosi.

2. Concedere l'assistenza morale negli eventi di danno, che colpiscono i lavoratori autonomi del commercio e le loro famiglie e promuovere il soccorso e l'aiuto da parte delle Opere o Istituti competenti.

3. Diffondere la conoscenza delle leggi sociali, delle norme protettive del lavoro e di quelle per la prevenzione degli infortuni ed ottenere sul piano sindacale e propagandistico una fattiva collaborazione per la loro osservanza.

4. Promuovere interesse ai problemi della previdenza e del risparmio.

5. Svolgere - in appoggio alla scuola, agli enti per l'istruzione tecnico-professionale, ed all'azione sindacale - concreta assistenza educativa, consultiva e integrativa nel campo:

a) della tutela sociale;

b) dell'igiene;

c) della razionalizzazione ed umanizzazione del lavoro;

d) dell'orientamento, della preparazione e del perfezionamento professionale.

6. Facilitare lo sviluppo dei rapporti e l'espletamento delle pratiche con la Pubblica Amministrazione e con ogni Istituto o Ente pubblico per:

a) il conseguimento dei benefici contemplati dagli ordinamenti o dalla legislazione;

b) l'adempimento di atti o di formalità inerenti allo stato civile o professionale ed alle certificazioni dello stato stesso.

7. Provvedere all'assistenza ed alle procedure con le migrazioni, in conformità alle norme che regolano l'attività di patronato nel settore dell'emigrazione interna ed estera, anche in rapporto ed allo sviluppo del MEC.

8. Svolgere corsi di formazione e qualificazione in favore di lavoratori autonomi e non.

9. Prestare assistenza tecnica in favore di piccole e medie aziende individuali.

10. Svolgere attività integrativa a carattere assistenziale in favore degli anziani e di categorie socialmente deboli.

11. Adempiere ad ogni altro compito di carattere sociale.

L'Ente, per mandato o delega di Amministrazioni o Enti pubblici e di Organizzazioni economiche e sindacali - previo l'assenso della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, e l'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali - può svolgere altri compiti assistenziali e di tutela, rendendo tale attività di pubblica ragione.

Articolo 7

In tutte le procedure richieste per il conseguimento delle prestazioni indicate nell'art.6, l'Ente assume la rappresentanza legale di chi gliene abbia conferito mandato, davanti agli organi conciliativi e giurisdizionali previsti da leggi, regolamenti e statuti.

Nei limiti da essi consentiti e per le finalità statutariamente determinate, può intervenire e stare in giudizio nell'interesse dei propri assistiti.

Titolo II Organizzazione Centrale

Articolo 8

La Sede Centrale regola, disciplina e coordina lo sviluppo delle attività e dei servizi dell'Ente, sia in senso tecnico che amministrativo, rappresenta gli assistiti davanti agli organi giurisdizionali centrali e nei rapporti con gli Istituti e le Amministrazioni centrali; stipula le convenzioni nazionali; effettua superiore consulenza tecnica; predispone studi e provvede a pubblicazioni sui problemi dell'assistenza e della previdenza a scopo di perfezionamento tecnico, di propaganda e di educazione sociale.

Articolo 9

Sono Organi dell'Ente:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Comitato Esecutivo;
- il Presidente;
- il Collegio dei Sindaci.

A / Consiglio di Amministrazione

Articolo 10

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da:

- 1.** tre lavoratori autonomi del commercio che siano assistibili da un Istituto di assicurazione obbligatoria;
 - 2.** otto rappresentanti delle Unioni e Associazioni territoriali e quattro rappresentanti delle Federazioni di settore e Associazioni di categoria - aderenti alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - che inquadrano lavoratori in possesso dei requisiti di cui al precedente capoverso;
-

3. tre esperti delle disciplini sociali;
4. un rappresentante per ogni Organizzazione convenzionata ai sensi dell'ultimo capoverso dell'art.1.
Il Consiglio della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - stabiliti i criteri di ripartizione per territorio e per categoria - designa i componenti del Consiglio di cui ai numeri 1 e 2, in base alle indicazioni delle organizzazioni interessate e nomina, su proposta del Presidente Confederale, i componenti di cui al numero 3.

Articolo 11

Spetta al Consiglio di Amministrazione:

1. indirizzare e soprintendere all'attività dell'Ente in armonia con quanto previsto dall'art.8;
 2. nominare il Presidente, il Vice-Presidente, il Consigliere Amministratore ed il Comitato Esecutivo, tra i suoi componenti;
 3. approvare lo stato di previsione ed il conto consuntivo;
 4. fissare le condizioni per le convenzioni di cui al capoverso 3 dell'art.1 e l'ammontare dei diritti per le prestazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art. 6;
 5. approvare il regolamento per il funzionamento della Sede Centrale e degli Uffici periferici;
 6. approvare il regolamento per il personale di ruolo e per i consulenti;
 7. nominare il Direttore Generale;
 8. deliberare sull'accettazione di donazioni e di legati;
 9. fissare l'emolumento dei Sindaci;
 10. deliberare sulle modifiche al presente Statuto;
 11. deliberare su tutte le questioni ad esso sottoposte dal Presidente e dal Comitato Esecutivo.
-

Articolo 12

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente e, in caso di sua assenza o impedimento, dal Vice-Presidente, di regola ogni sei mesi.

La convocazione è fatta con avviso scritto, contenente l'ordine del giorno e inviato a mezzo raccomandata almeno dieci giorni prima di quello della riunione; in caso di urgenza, è consentita la convocazione telegrafica, con un anticipo di due giorni su quello fissato per l'adunanza. Le riunioni sono valide quando vi intervenga almeno un terzo dei Consiglieri in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti.

In caso di parità, prevale il voto di chi presiede.

Il verbale delle deliberazioni è sottoscritto da chi presiede e dal Segretario.

B / Comitato Esecutivo

Articolo 13

Il Comitato Esecutivo è composto:

1. dal Presidente;
2. dal Vice-Presidente;
3. dal Consigliere-Amministratore;
4. da quattro Consiglieri;
5. da un Consigliere in rappresentanza degli Enti convenzionati.

Fanno inoltre parte del Comitato, con voto consultivo, il Direttore Generale ed i Consulenti Centrali Legale e Sanitario.

Possono essere invitati a partecipare ai suoi lavori funzionari centrali e periferici.

Articolo 14

Spetta al Comitato Esecutivo:

1. predisporre lo stato di previsione ed il conto consuntivo, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di Amministrazione;
2. Autorizzare le spese di impianto e di esercizio;
3. fissare il trattamento economico del personale di ruolo, straordinario, saltuario e dei consulenti, sempre che la materia non sia disciplinata da regolamenti deliberati dal Consiglio;
4. promuovere l'esame dei problemi di carattere generale da parte del Consiglio;
5. autorizzare gli interventi in giudizio;
6. rilasciare procure;
7. designare i rappresentanti dell'Ente in tutti quegli organismi in cui tale rappresentanza sia prevista o richiesta;
8. adottare, su richiesta del Presidente, provvedimenti d'urgenza sulle materie di competenza del Consiglio;
9. determinare il numero dei componenti delle Giunte Provinciali e procedere alle relative nomine;
10. deliberare su ogni altra questione ad esso sottoposta dal Presidente.

Articolo 15

Il Comitato Esecutivo è convocato dal Presidente, di regola ogni tre mesi. Per le modalità e regolarità delle convocazioni, nonché per la validità delle deliberazioni e la loro verbalizzazione si applicano le norme fissate per il Consiglio.

Articolo 16

Segretario del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo è il Direttore Generale.

In caso di sua mancata nomina, il Consiglio d'Amministrazione conferirà tale funzione ad un componente del Comitato Esecutivo.

C / Presidente

Articolo 17

Il Presidente ha la firma e la rappresentanza legale dell'Ente.

In caso di assenza o impedimento, è sostituito dal Vice-Presidente, al quale può inoltre delegare sue particolari funzioni.

Spetta al Presidente:

- 1.** realizzare le finalità istituzionali dell'Ente;
 - 2.** convocare e presiedere il Consiglio d'Amministrazione ed il Comitato Esecutivo;
 - 3.** determinare le materie da portare alle discussioni degli organi predetti e vigilare sull'attuazione delle deliberazioni degli stessi;
 - 4.** firmare, con il Consigliere-Amministratore, atti e documenti che comportino impegni finanziari o patrimoniali;
 - 5.** assumere, licenziare, promuovere, trasferire, premiare e punire il personale dipendente o i consulenti, salvo ogni diversa norma prevista nel Regolamento organico del personale;
 - 6.** nominare e revocare i direttori provinciali;
 - 7.** nominare e revocare i delegati comunali;
 - 8.** adottare, in caso d'urgenza, provvedimenti di competenza del Consiglio d'Amministrazione e del Comitato Esecutivo, salvo a riferirne alla loro prima riunione, per la ratifica.
-

D / Consigliere-Amministratore

Articolo 18

Il Consigliere-Amministratore:

1. sovrintende alla gestione finanziaria;
2. controfirma gli atti e gli impegni di carattere amministrativo;
3. elabora in collaborazione con il Direttore Generale lo stato di previsione ed il conto consuntivo e li sottopone al Presidente.

E / Il Collegio dei Sindaci

Articolo 19

Il Collegio dei Sindaci è costituito da tre membri effettivi e due supplenti, nominati dal Consiglio della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo tra persone estranee all'Ente.

I Membri effettivi eleggono tra di loro il Presidente del Collegio.

Spetta al Collegio:

1. riferire al Consiglio di Amministrazione sulle risultanze dei bilanci;
2. effettuare controlli amministrativi sulla gestione della Sede Centrale e delle Sedi provinciali;
3. esercitare ogni altra funzione prevista dagli artt. 2403 e seguenti del Codice Civile, in quanto applicabili.

I Sindaci intervengono alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Articolo 20

I componenti del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Collegio dei Sindaci durano in carica quanto le cariche elettive della Confe-

derazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo e possono essere riconfermati.

F / Direttore Generale

Articolo 21

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione, che provvederà alla scelta tra persone di comprovata esperienza e competenza in materia organizzativa e della legislazione sociale.

Il Direttore Generale:

- 1.** dà attuazione alle deliberazioni del Consiglio, del Comitato ed alle disposizioni del Presidente;
- 2.** sovrintende ai servizi centrali e periferici e ne regola il funzionamento;
- 3.** esercita il potere di disciplina su tutto il personale e sottopone al Presidente i provvedimenti relativi;
- 4.** ha la firma della corrispondenza ed atti per l'ordinario funzionamento dei servizi e propone al Presidente il funzionario delegato a firmarli in caso di sua assenza o impedimento.

Articolo 22

Ravvisandone l'opportunità, il Consiglio d'Amministrazione può deliberare che un suo componente assuma le funzioni di Direttore Generale, con i compiti per esso fissati dal presente Statuto.

Titolo III

Organizzazione Periferica

Articolo 23

L'organizzazione periferica è costituita dagli "Uffici Regionali e Provinciali" e dai "Delegati Comunali", che, per essere a diretto e continuo contatto con gli assistibili, rappresentano gli strumenti sui quali si fonda l'azione di tutela e di assistenza perseguita dall'Ente.

A / UFFICI REGIONALI

Articolo 24

In ogni Regione è costituito un Ufficio Regionale con il compito di coordinare e controllare l'attività degli Uffici Provinciali nonché di seguire la legislazione regionale di interesse per il Patronato.

B / UFFICI PROVINCIALI

Articolo 25

In ogni capoluogo è costituito un Ufficio Provinciale, con il compito di svolgere, nell'ambito della provincia, le funzioni assistenziali indicate nel presente Statuto, sia direttamente che attraverso i Delegati comunali.

L'Ufficio Provinciale:

- 1.** provvede alla trattazione amministrativa e medico-legale delle pratiche assunte;
 - 2.** rappresenta gli assistiti davanti agli organi giurisdizionali ed alle sedi provinciali degli Istituti d'assicurazione sociale;
-

3. indirizza, regola, stimola, e disciplina l'attività dei Delegati comunali;
4. attua le norme e le istruzioni impartite dalla Sede Centrale per lo sviluppo dell'azione assistenziale.

Articolo 26

Sono organi degli Uffici Provinciali:

- la Giunta Provinciale;
- il Presidente Provinciale.

Articolo 27

La Giunta Provinciale è nominata dal Comitato Esecutivo dell'Ente - su designazione della corrispondente Unione o Associazione territoriale aderente alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo - ed è composta da tre a sette membri, che eleggono tra di loro un Presidente.

La Giunta è convocata dal Presidente Provinciale e si riunisce almeno ogni tre mesi, con la partecipazione del Direttore che riferisce sull'assistenza prestata, sulle pratiche in corso, sui problemi assistenziali e previdenziali e la informa delle direttive ed istruzioni pervenute dalla Sede Centrale.

È compito della Giunta:

1. adottare, in relazione alle esigenze locali, soluzioni atte a realizzare la più efficace azione assistenziale;
 2. promuovere la più stretta collaborazione con le locali organizzazioni sindacali e sedi degli Istituti assicurativi ed assistenziali;
 3. prospettare alla Sede Centrale i mezzi idonei alla più larga divulgazione ed applicazione delle diverse provvidenze a favore dei lavoratori ed al migliore funzionamento dei servizi assistenziali;
 4. approvare i rendiconti mensili delle spese, prima del loro invio alla Sede Centrale;
 5. regolare gli impegni di spesa nei limiti degli stanziamenti;
-

6. proporre alla Sede Centrale, di concerto con le locali organizzazioni di commercianti, la nomina dei Delegati;

7. svolgere ogni altro compito deferitole dal Consiglio di Amministrazione dell'Ente.

Di ogni riunione sarà redatto apposito verbale - a cura del Direttore e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente provinciale - da inviarsi alla Sede Centrale entro cinque giorni dalla riunione stessa.

Articolo 28

Il Direttore provinciale è nominato e revocato dal Presidente dell'Ente. Egli:

1. è responsabile del buon andamento dei servizi, in attuazione delle istruzioni della Sede Centrale;

2. propone alla Sede Centrale l'assunzione del personale ed ogni altro provvedimento ad esso relativo;

3. indirizza, coordina, stimola e controlla l'attività dei Delegati comunali, proponendo - per essi - alla Sede Centrale, provvedimenti sospensivi o di esonero.

C / Delegati Comunali

Articolo 29

In tutti i Comuni, ed in ogni caso in quelli in cui risiede un numero rilevante di esercenti assistibili, possono essere nominati Delegati Comunali.

Articolo 30

Il Delegato deve:

1. propagandare le funzioni ed i compiti dell'Ente;

2. raccogliere le richieste da parte degli interessati per l'ottenimento delle forme di assistenza previste dall'art.6, esauendo quelle a livello locale e inol-

trando all'Ufficio Provinciale le altre che richiedono una trattazione in sede provinciale o centrale;

3. segnalare all'Ufficio provinciale situazioni particolari, anche se eccedenti casi individuali da assistere;

4. curare i più stretti rapporti di collaborazione con il locale rappresentante dell'Organizzazione dei commercianti, onde essere informati della situazione generale della categoria e dei casi nei quali l'intervento dell'Ente appaia pertinente ed opportuno;

5. accertare particolari esigenze per un più adeguato funzionamento degli Istituti assistenziali e previdenziali.

Alla carica di delegato deve essere chiamata persona di provata dirittura e di elevato senso di solidarietà umana e di sensibilità sociale.

Nessun compenso, per nessuna causa o ragione, il Delegato potrà richiedere agli assistiti.

Titolo IV

Ordinamento Finanziario

Articolo 31

Alle spese occorrenti per il proprio funzionamento l'Ente provvede:

- 1.** con i contributi della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, nonché delle Unioni ed Associazioni territoriali, Federazioni di settore ed Associazioni di categoria ad essa aderenti, da erogarsi nella misura adeguata alle necessità della sua gestione;
- 2.** con le erogazioni previste dalla legge 30 marzo 2001 n. 152.;
- 3.** con eventuali contributi delle regioni, delle province, dei comuni, e di altri istituti;
- 4.** con l'introito dei diritti per le prestazioni previste dall'ultimo capoverso dell'art.6;
- 5.** con i proventi di eventuali lasciti, donazioni e oblazioni.

Il tre per cento dei contributi di cui ai numeri 1 e 2, dovrà essere accantonato e per gli eventuali prelevamenti potrà decidere esclusivamente il Consiglio di Amministrazione.

Gli introiti dell'Ente non possono essere destinati a scopi diversi da quelli indicati nel presente Statuto.

Articolo 32

L'esercizio finanziario si apre il 1° gennaio e si chiude il 31 dicembre di ciascun anno.

Tre mesi prima dell'inizio dell'esercizio sarà approvato dal Consiglio d'Amministrazione lo stato di previsione e, tre mesi dopo la chiusura, il conto consuntivo.

Titolo V

Disposizioni finali

Articolo 33

Le modifiche al presente Statuto, oltre che dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, potranno essere apportate dal Consiglio di Amministrazione, di concerto con la Presidenza della Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo, e saranno soggette all'approvazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

Articolo 34

In caso di scioglimento dell'Ente, le attività residue dalla liquidazione verranno devolute alla Confederazione Generale Italiana delle Imprese, delle Attività Professionali e del Lavoro Autonomo.

